

IVA

L'omessa dichiarazione Iva legittima l'induttivo ed esclude la detrazione

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 3770**, pubblicata ieri, **7 febbraio**, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell'**accertamento induttivo** in ambito Iva.

Una società aveva presentato la **dichiarazione dei redditi oltre 90 giorni** dopo la scadenza prevista, ragion per cui veniva emesso nei suoi confronti **avviso di accertamento** con il **metodo induttivo puro** ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#).

La CTR, pur confermando la **debenza degli importi** con riferimento alle imposte dirette, riteneva invece **detraibile l'iva versata su fattura prodotte nel corso del giudizio**.

Di diverso avviso si è invece mostrata la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, alla luce delle previsioni dell'[articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), in forza del quale ***"I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione"***.

Come chiarito dalle **Sezioni Unite**, perché la **dichiarazione** resa dal contribuente, nel corso di un accesso, di non possedere i libri, registri, scritture e documenti **determini l'esclusione** all'utilizzo fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre:

- la **sua non veridicità** o, più in generale, il suo strutturarsi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da meri indizi;
- la **coscienza e la volontà della dichiarazione stessa**;
- e il **dolo**, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento.

Al contrario, come chiarito sempre dalle Sezioni Unite, **“non integrano i presupposti applicativi della preclusione, le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se l'indisponibilità sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza e l'imperizia nella custodia e conservazione”** (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 45 del 25.02.2000).

Ciò premesso, però, non va dimenticato anche che l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), in tema di accertamenti e controlli, stabilisce inoltre che le **notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi** in risposta agli **inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente**, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. **Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente** contestualmente alla richiesta.

La richiamata causa di inutilizzabilità, però, **non opera nei confronti del contribuente** che depositi, **in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado**, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di **non aver potuto adempiere** alle richieste degli uffici per **causa a lui non imputabile**.

Il contribuente, quindi, **a fronte delle specifiche indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate** (che deve **provare** l'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'**avvertimento** circa le conseguenze della mancata ottemperanza), può procedere al **deposito dei documenti in sede giudiziale**, unitamente al ricorso, dichiarando di non aver potuto adempiere alla richiesta dell'Ufficio per cause a lui non imputabili e **solo fornendo prova dell'esistenza delle cause oggettive a lui non imputabili**.

Nel caso in esame, però, non solo l'obbligo di deposito non era stato adempiuto in **assenza di una causa non imputabile**, ma **le fatture erano state addirittura prodotte nel giudizio in appello**.

Va da ultimo evidenziato che la **neutralità dell'Iva impone il riconoscimento della detrazione** se è dimostrato, in concreto, che si tratti di **acquisti compiuti da un soggetto passivo**, assoggettati ad Iva e **finalizzati ad operazioni imponibili**; gli obblighi di **registrazione** e di **dichiarazione**, invece, hanno soltanto una **funzione illustrativa e riepilogativa**, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria.

In caso di **omessa presentazione della dichiarazione Iva**, il contribuente deve quindi dare **prova dell'esistenza contabile del credito non dichiarato, producendo all'Ufficio idonea documentazione**, ovvero esibendo i registri Iva, le liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, le fatture e ogni altro documento utile allo scopo.

In mancanza, **l'omessa presentazione della dichiarazione Iva legittima l'accertamento induttivo e preclude la detrazione** dell'imposta versata sugli acquisti.